



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del 17/09/2020

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare con il padre defunto di un buono fruttifero postale ordinario, emesso il 12.02.1987, appartenente alla serie "P" ed "aggiornato" alla serie "Q/P"

Rappresenta di essersi recato, in data 19.12.2017, presso l'intermediario per riscuotere il titolo, ottenendo la liquidazione dell'importo di € 13.434,00, al netto della ritenuta fiscale e del bollo.

Afferma che l'importo liquidato dalla resistente era inferiore, "*per capitale ed interessi*", a quello effettivamente dovuto, pari a € 25.539,73 al netto della ritenuta fiscale del 6,25 %, con una differenza di € 12.096,95.

Evidenzia infatti che, sebbene sul buono sia stato apposto il timbro della serie Q/P indicante i nuovi tassi introdotti con il D.M del 13 giugno 1986, nel caso di specie debba applicarsi il tasso riportato nella tabella a tergo del titolo, essendo la stampigliatura apposta "*totalmente illeggibile*" e dovendosi quindi dar prevalenza, in presenza di "*discrepanze*", alle condizioni originariamente indicate sul buono a tutela del legittimo affidamento del risparmiatore (sul punto richiama la sentenza n. 13979/2007 delle SS.UU.)

Il ricorrente precisa che i principi espressi dalla Suprema Corte sono stati ribaditi più volte sia dalla giurisprudenza di merito sia dall'Arbitro, che ha inoltre affermato che "il rendimento dei buoni fruttiferi non può essere mutato con sovrapposizione di altri timbri e/o diciture" violando l'affidamento del sottoscrittore. Aggiunge inoltre che in presenza di



difficoltà interpretative deve darsi prevalenza all'interpretazione più favorevole al consumatore, ai sensi dell'art. 35, comma 2, Cod. del Consumo.

Chiarisce che per il buono oggetto di ricorso, nel calcolare il valore del rimborso, l'intermediario non soltanto ha applicato i tassi della serie Q, ma ha anche omesso di indicare la modifica del tasso relativo al periodo dal 21° al 30° anno di fruttuosità dal 15% al 12% (al riguardo richiama, ex multis, la dec. n. 26664/2018 del Collegio di Bari).

Infatti pur volendo considerare il timbro apposto sul retro, comunque illeggibile, questo riguarderebbe soltanto i primi 20 anni.

L'intermediario chiarisce anzitutto che ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 156/73 le variazioni del saggio di interessi dei buoni sono disposte con decreto del Ministro per il Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle telecomunicazioni da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e che tali modifiche hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e *“possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”*.

Ciò premesso, fa presente che il buono oggetto del ricorso appartiene a tutti gli effetti alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e che lo stesso è stato emesso su titolo aggiornato con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto

Precisa che la tabella del D.M. indicava gli interessi applicabili, stabilendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

In sostanza, il decreto non prevedeva che sul retro del buono venisse apposto un timbro contenente l'indicazione dell'importo da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo (interesse semplice) rimaneva invariato (per i buoni in esame, al tasso del 12%). L'art. 5 stabiliva infatti che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche le somme complessivamente dovute, espresse in valori assoluti, derivanti dall'applicazione dei tassi stessi.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto al sottoscrittore *“esattamente”* quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15.02.2018.

Sostiene che sin dalla data del rilascio il ricorrente era a conoscenza dell'appartenenza dei buoni alla serie “Q”, anche perché i timbri modificativi venivano apposti sui titoli in oggetto al momento del rilascio; inoltre, chiarisce che il timbro si sovrappone a tutto quanto originariamente stampato sul retro dei buoni e lo sostituisce integralmente, essendo *“irragionevole”* ritenere che la stampigliatura si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione della scritta relativa ai tassi applicabili nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Sul punto, richiama la sentenza n. 5025/19 della Corte d'Appello di Milano; richiama altresì la pronuncia n. 3963/19 delle SS.UU, secondo cui una volta accertato che i buoni appartengono alla serie “Q” *“ogni circostanza relativa ai tassi di interesse è affidata dal legislatore al decreto ministeriale che istituisce la serie ed alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso”*, che assolve pienamente alla funzione di trasparenza.

D'altronde, afferma la resistente, con la sentenza n. 3963/19 le SS.UU, confermata la piena legittimità dell'impianto normativo che disciplina il rilascio dei buoni, hanno ribadito che, secondo la disposizione del DPR n. 156/73, la misura dei tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi della relativa serie.

L'intermediario ritiene che le decisioni di accoglimento dei Collegi ABF errano nell'affermare che non sarebbero state diligentemente incorporate nel testo cartolare le



determinazioni ministeriali relative al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, generando così in parte ricorrente un falso affidamento. Sostiene infatti che tali decisioni non hanno considerato che, come detto, l'art. 5 del decreto stabiliva che il timbro sul retro riportasse soltanto i nuovi tassi e non anche gli importi complessivi dovuti.

Aggiunge inoltre che non è corretto il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa a questione diversa da quella oggetto del presente ricorso.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Milano, sentenza n. 10105/19, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 14.05.2017), oltreché la già citata sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e le decisioni n. 7859/19 del Collegio di Napoli e n. 7885/19 del Collegio di Bari, avrebbero fatto applicazione dei principi sancita dalla Suprema Corte.

Richiama altresì la sentenza n. 26/20 della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sul giudizio di legittimità costituzionale sollevato nei confronti dell'art. 173 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 dichiarando la questione inammissibile in mancanza di una violazione sia dell'art. 3 sia dell'art. 47 della Costituzione.

In sede di repliche, il ricorrente contesta quanto affermato dall'intermediario in sede di controdeduzioni. Richiamati gli artt. 4 e 5 del D.M. del 13 giugno 1986, precisa che l'omessa indicazione, nel timbro apposto, della disciplina degli interessi applicati per l'ultimo decennio di fruttuosità non è conforme a quanto stabilito dal succitato D. M., che si preoccupa di definire il saggio di interesse applicato per l'intero trentennio, non rendendo, dunque, correttamente edotto il risparmiatore di tale variazione *in peius*.

A ulteriore supporto di quanto sostenuto, sottolinea che dalla tabella a tergo non si comprende, *"in maniera inequivocabile"*, che l'interesse bimestrale applicato per l'ultimo decennio di fruttuosità corrisponde al tasso massimo raggiunto. Aggiunge inoltre che i successivi buoni della serie Q, emessi dopo l'esaurimento delle serie precedenti, recano l'espressa dicitura *"dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto"* (riporta i relativi moduli).

Ribadisce l'applicabilità al caso di specie del principio di diritto espresso dalle SS.UU. e contesta, invece, il richiamo dell'intermediario alla sentenza della Corte Costituzionale, ritenendolo *"fuorviante"*.

Richiama infine molte decisioni dei Collegi territoriali, anche relative alla non leggibilità del timbro apposto sul timbro e sull'applicabilità delle condizioni originariamente previste sul titolo per tutti i 30 anni.

Parte ricorrente, pertanto, chiede all'Arbitro di *"accertare e dichiarare il proprio diritto a che gli venga liquidata la differenza tra l'importo corrisposto (dall'intermediario), alla scadenza del buono in suo possesso, sulla base delle condizioni della serie Q, ed il valore risultante dall'applicazione, per l'intero trentennio, della tabella riportata a tergo del titolo, recante le condizioni dell'originaria serie P, stante l'illeggibilità del timbro di aggiornamento alla nuova serie Q/P, e dunque, la complessiva somma di € 12.096,95.*

In subordine, in denegata ipotesi di rigetto della domanda principale, [...] richiede che, determinato il valore di rimborso secondo i tassi di cui al timbro di aggiornamento alla nuova serie Q/P per il primo ventennio di fruttuosità, l'On.le Collegio ABF adito accerti e dichiari il proprio diritto a che gli venga riconosciuto, per il periodo dal 21° al 30° anno, il valore di liquidazione risultante dall'applicazione degli interessi bimestrali indicati a tergo del buono fruttifero postale ordinario in suo possesso, in assenza di altra, diversa ed esplicita determinazione, e dunque, la complessiva somma di € 8.864,96, quale differenza tra il montante già liquidato (dalla resistente), alla data di scadenza, e quello effettivamente maturato alla medesima data.

L'intermediario, invece, chiede il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

La controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un buono intestato al ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenenti alle serie "Q/P".

In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 1° al 30° anno, dei rendimenti previsti dalle condizioni stampigliate sul retro dei titoli.

In subordine, domanda il rimborso secondo le condizioni indicate sul titolo soltanto per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Al riguardo, giova rilevare che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

Sul fronte del titolo si evince l'apposizione del timbro con la dicitura "Serie Q/P". Per quanto attiene invece alla stampigliatura apposta sul retro modificativa/integrativa delle condizioni originarie di rimborso, il timbro risulta effettivamente illeggibile.

Sul punto è orientamento condiviso dei Collegi quello secondo il quale qualora manchi un'indicazione specifica del differente rendimento del titolo o l'eventuale timbro presente sul buono risulti di scarsa leggibilità, prevalgano le condizioni di rimborso indicate sul retro dei titoli, a tutela dell'affidamento dei sottoscrittori dei buoni (in termini cfr. Collegio di Bari, dec. n. 1170/2020; e Collegio di Milano, dec. n. 9911/2019).

Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda principale proposta dal ricorrente merita di essere accolta, con conseguente diritto del cliente a vedersi rimborsato il buono in oggetto secondo le condizioni originariamente stampigliate sul titolo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, al netto di quanto già in precedenza corrisposto al ricorrente.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS